

Codice A1814B

D.D. 9 marzo 2021, n. 612

Autorizzazione idraulica n° 1748 per realizzazione nuovo ponte sul torrente Tiglione (in località Fornace-Ponte Gareglio) al posto di quello esistente, nell'ambito della realizzazione di nuovo collegamento stradale tra la S.P. n° 3 "Di Valtiglione" e la S.P. n° 456 "Del Turchino" nei Comuni di Montegrosso e Montaldo Scarampi (AT). Richiedente: Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato.



ATTO DD 612/A1814B/2021

DEL 09/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1748 per realizzazione nuovo ponte sul torrente Tiglione (in località Fornace-Ponte Gareglio) al posto di quello esistente, nell'ambito della realizzazione di nuovo collegamento stradale tra la S.P. n° 3 "Di Valtiglione" e la S.P. n° 456 "Del Turchino" nei Comuni di Montegrosso e Montaldo Scarampi (AT). Richiedente: Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato.

Con nota n° 367 del 30/01/2019, (ns. prot. n° 5656 del 05/02/2019) la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, con sede legale in Via Roma n° 13 – 14055, Costigliole d'Asti, Codice Fiscale 92041200053 e Partita IVA 01317790051, aveva presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, "Testo unico per le opere idrauliche", per la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Tiglione (in località Fornace-Ponte Gareglio) al posto di quello esistente, nell'ambito della realizzazione di nuovo collegamento stradale tra la S.P. n° 3 "di Valtiglione" e la S.P. n° 456, nei Comuni di Montegrosso d'Asti e Montaldo Scarampi (AT). Tale variante stradale in progetto si svilupperà per gran parte della sua lunghezza (pari ad 1,1 Km) lungo la linea di fondovalle del torrente Tiglione.

Con nota n° 1812 del 24/02/2021 (ns. prot. n° 9777 del 24/02/2021) la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato comunicava allo scrivente Settore che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà (tra le quali la nota pandemia dovuta al Covid19) le opere non sono state ancora realizzate e pertanto richiedeva una nuova autorizzazione idraulica, essendo ormai scaduta la precedente, la n° 1675 (approvata con Determinazione Dirigenziale n° 518 del 21/02/2019) e valevole diciotto mesi. Nella nota veniva altresì evidenziato che la situazione dei luoghi e gli elaborati di progetto erano invariati rispetto al periodo del rilascio della ns. precedente Autorizzazione Idraulica.

Il nuovo manufatto in progetto sarà costituito da due profili compositi longitudinali rialzati, ad anima piena, da realizzarsi mediante saldatura, cui si collegherà un secondo ordine di travi trasversali HEA 600 ad interasse 1,75 m. Mediante incastri mutui, un terzo ordine di travi longitudinali di tipo HEA 450 realizza, con le travi secondarie, un graticcio per consentire la

ripartizione delle azioni. L'impalcato stradale di dimensioni nette 11,00 x 15,50 m sarà completato con lamiera grecata e getto di completamento al fine della posa della pavimentazione e dei sicurvia e poggerà sulle due spalle (realizzate in calcestruzzo armato) a mezzo di un appoggio in neoprene armato tipo Alga NB 250x400x30 mm. Le spalle, a loro volta saranno fondate su fondazioni in cemento armato altezza 80 cm e lunghezza 400 cm che, in ultimo, poggeranno su complessivi 18 pali in c.a. diametro 800 mm e lunghezza 17,00 m. L'intradosso del ponte sarà sito ad una quota di + 1,09 m rispetto alla quota idrometrica relativa alla piena di progetto duecentennale, pari a 102 mc/sec (+ 151,45 m s.l.m.) e ciò permette il rispetto del franco minimo di un metro così come previsto dalla normativa vigente, all'epoca dell'affidamento degli incarichi professionali (con riferimento alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n° 3558 del 22/09/2014).

Contestualmente alla realizzazione del nuovo ponte verranno realizzate delle scogliere a monte ed a valle del manufatto, per una lunghezza complessiva di circa 50,00 m. Dette scogliere saranno realizzate con massi ciclopici non cementati, avranno spessore 1,00 m e poggeranno su uno strato di geotessuto. Su tale lunghezza è prevista inoltre la realizzazione di una platea (a scopo antiersivo), sempre in massi ciclopici cementati dello spessore 1,00 m.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Tiglione iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 39, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904 "Testo Unico sulle Opere Idrauliche".

Alla precedente istanza venivano allegati gli elaborati progettuali (progetto definitivo) a firma dell'ing. Pierguido Drago dell'Ordine degli Ingegneri di Asti, *omissis* ed in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi. Gli elaborati sono stati comunque rivisti da funzionari tecnici dello scrivente Settore prima di procedere al rilascio della presente autorizzazione.

In data 02/03/2021 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e della rivisitazione della documentazione tecnica allegata alla precedente istanza n° 367 del 30/01/2019, (ns. prot. n° 5656 del 05/02/2019), la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tiglione, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il materiale oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- le scogliere dovranno essere realizzate con massi ciclopici idoneamente immorsati nella sponda e nel fondo alveo ed il paramento esterno delle stesse dovrà essere raccordato con il profilo esistente;
- le scogliere dovranno comunque essere realizzate in massi ciclopici di volume non inferiore a 0,60 mc;
- dovrà essere valutata la possibilità di un maggiore spessore ed approfondimento del piano di fondazione della berma delle scogliere che dovrà essere, in ogni caso, posizionato sotto la quota di talweg;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
- i tratti di sponda, in corrispondenza delle difese spondali, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione.
- all'inizio e al termine delle opere longitudinali, occorrerà prevedere, al piede delle stesse, il posizionamento, a scopo antiersivo, di alcuni massi alla rinfusa.

- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno rilasciate dal competente Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24), a seguito della comunicazione trasmessa dallo scrivente Settore con nota n° 11060/A1814B del 03/03/2021.

- Dal confronto tra gli elaborati Tavola id5 "Planimetria generale di progetto con le aree di esondazione Tr 200" e Tavola id3 "Planimetria generale stato attuale con le aree di esondazione Tr 200" si evidenziava che il nuovo asse viario interessa marginalmente anche ambiti situati in aree classificate a pericolosità di tipo M all'interno delle mappe sugli scenari per pericolosità da alluvione (Direttiva Alluvioni 2015); si prende atto che la progettazione dell'asse viario non comporta un rialzo dal piano campagna e che pertanto non causa una modifica geomorfologica significativa, non alterando la capacità di laminazione nelle aree;

- Con nota n° 260 del 21/02/2019 (ns. prot. n° 8822 del 21/02/2019) era pervenuta comunicazione da parte della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato nella quale si dichiarava che nel redigendo Piano Intercomunale di Protezione Civile della stessa Comunità Collinare verrà previsto, il piano dei rischi nella tratta viaria a margine dell'attraversamento in oggetto e che era in corso di predisposizione apposito protocollo disciplinare della gestione del rischio e degli eventi calamitosi inerenti detto attraversamento nonché l'intera zona prospiciente il torrente Tiglione.

Considerato che la realizzazione del nuovo manufatto comporta il taglio della vegetazione presente in prossimità dello stesso, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Decreto Legislativo n° 112/1998;
- vista la Legge Regionale n° 44/2000;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004, modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento n° 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. n° 4/R del 06/07/2015;
- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A e s. m e i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, con sede legale in Via Roma n° 13 – 14055, Costigliole d’Asti, Codice Fiscale 92041200053 e Partita IVA 01317790051, ad eseguire i lavori di rifacimento del ponte sul torrente Tiglione, nell’ambito della realizzazione del nuovo collegamento tra la S.P. n° 3 di Valtiglione e la S.P. ex S.S. n° 456 nei Comuni di Montegrosso d’Asti e Montaldo Scarampi, nel territorio comunale di Montegrosso d’Asti, come evidenziato negli elaborati tecnici e cartografici allegati all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall’alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d’alveo;
- il profilo dell’alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall’intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all’attuale quota del piano campagna;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell’art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i. esclusivamente in corrispondenza del manufatto d’attraversamento;
- attesa la condizione della viabilità a margine, prima dell’effettivo esercizio dovranno essere attuati i protocolli di Protezione Civile del redigendo aggiornamento del Piano Intecomunale di Protezione Civile;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all’immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l’obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d’acqua e dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno rilasciate dal competente Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24), a seguito della comunicazione trasmessa dallo scrivente Settore con nota n° 11060/A1814B del 03/03/2021;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo posta certificata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha **validità di 3 (tre) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori
Ing. Giuseppe RICCA
Dott. Geol. Luca ALCIATI
Geom. Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli